

CAMERA DEI DEPUTATI N. 124

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ANGELI

Norme per favorire il reinserimento dei detenuti
e agevolazioni per le imprese che li assumono

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende agevolare il ruolo delle imprese che assumono personale detenuto, garantendo alle stesse l’assunzione a carico dello Stato di tutti gli oneri contributivi e assistenziali.

Ciò favorirebbe l’assunzione dei lavoratori detenuti e permetterebbe un migliore inserimento degli stessi nella società, in attuazione del principio costituzionale del fine rieducativo della pena.

Si tratta di un intervento che presenta un duplice aspetto. Da una parte, si vogliono incentivare la produzione nazionale e l’occupazione anche nei contesti delle piccole e medie imprese e, dall’altra, vi è l’aspetto umanitario basato sulla consapevolezza della necessità di offrire al detenuto, durante il periodo della detenzione,

un’occasione di concreto impegno che di per sé contribuisce ad elevare il livello di civiltà delle carceri, pur nella consapevolezza che la presente proposta di legge, se esaminata attentamente nella sua finalità sociale, potrebbe in qualche modo apparire alquanto penalizzante per i tanti « cittadini liberi » in condizione di totale disoccupazione.

Questa proposta di legge, infatti, vuole assicurare un trattamento di favore per i datori di lavoro, che sarebbero così incentivati ad assumere personale che versa in una situazione difficile. Fatto questo certamente apprezzabile proprio per il sostegno che le stesse aziende fornirebbero allo Stato nel gestire il recupero dei detenuti cui potrebbero, d’altra parte, essere garantite una maggiore partecipazione alla

vita sociale del Paese e una migliore prospettiva di inserimento nella società.

In un periodo come il nostro, soprattutto dopo la concessione dell'indulto nel 2006, provvedere al reinserimento nella società di questi soggetti, in particolare se

non si sono macchiati di reati violenti contro donne e minori, può rappresentare una motivazione e uno stimolo per tutti coloro, e sono tanti, che si sono pentiti e che cercano di reinserirsi nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime carcerario, non sono tenuti per tali lavoratori a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti e, in particolare, di giovani detenuti, di sesso maschile e femminile.

ART. 3.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, al fine di favorire il reinserimento nell'ambito sociale degli ex detenuti.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli italiani residenti all'estero, detenuti nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di reinserimento dei detenuti.

